



Ministero dell'Economia e delle Finanze

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell’azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO l’articolo 15 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 in forza del quale, a seguito dell’operazione di scissione delle attività di rilievo pubblicistico svolte dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), è stata costituita Consap S.p.A. (di seguito Consap) quale “assicuratore pubblico” complementare al comparto assicurativo tradizionale che interviene in forma sussidiaria rispetto al mercato;

RILEVATO che la Consap, in forza della disposizione normativa sopra richiamata, è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, e opera come ente *in house* al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione Centrale;

VISTO lo statuto di Consap e, in particolare, l'articolo 4 sull'oggetto sociale che prevede che la Società svolge attività riconducibili all'articolo 4, comma 2, lettere a) e d) del Testo unico quali:

- l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali;
- l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate da Amministrazioni dello Stato - in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice - sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ivi incluse le attività di gestione di fondi o interventi pubblici affidate, in qualità di organismo *in house*, dalle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del Testo Unico, in forza del quale "*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2*";

RILEVATO, inoltre, che la relazione illustrativa al Testo Unico specifica che la Società non è inclusa nell'allegato A in quanto "la partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni in essa rientra pacificamente nei criteri di cui all'articolo 4";

RITENUTO che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto Consap risulta rispondente alle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato connesse all'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici e alla gestione di fondi di garanzia e solidarietà, disponendo di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili della società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2 del Testo Unico;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, al quale sono state richieste le valutazioni di competenza in merito al mantenimento della partecipazione detenuta in Consap, non ha comunicato di aver rilevato motivi ostativi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo

5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Consap S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1